



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2110/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 02/01/18, depositato il 03/01/18

TRA

Parte_1, rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted], presso il cui studio è elett.te dom.to in Battipaglia (SA), alla via [redacted] in virtù di procura allegata all'atto di citazione e di procura allegata all'atto di costituzione di ulteriore difensore

OPPONENTE

E

Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], presso il cui studio è elett.te domiciliata in Verona, [redacted] in virtù di procura allegata al ricorso monitorio

OPPOSTA

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione, notificato il 20/02/18, *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18/2018, notificatogli il 12/01/18, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della *Controparte_1* quale cessionaria del credito, della somma di € 6.079,36, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo del rapporto contrattuale di finanziamento n. [redacted] stipulato con la *Controparte_2* in data 23/06/15.

Con comparsa di risposta, depositata il 07/06/18, si costituiva la Controparte_1 la quale concludeva per il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, con conferma dell'opposto decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.

Acquisita documentazione varia, all'udienza del 09/07/25 le parti discutevano oralmente la causa, che veniva assegnata in decisione ex art. 281sexies c.p.c., con riserva di depositare la sentenza entro 30 giorni.

Preliminarmente deve dichiararsi improcedibile la domanda monitoria formulata da parte opposta, come tempestivamente eccepito dall'opponente nella nota d'udienza del 28/02/21.

Invero, secondo ormai consolidata giurisprudenza, *“Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste”* (Cass. n. 8473/19, n. 18106/24).

Nel caso di specie, dal verbale negativo di mediazione del 17/07/18 risulta che la Controparte_1 partecipò all'incontro di mediazione con la sola assistenza tecnica dell'avv. [REDACTED] e dunque non anche personalmente tramite un proprio rappresentante legale ovvero un soggetto munito di un potere di rappresentanza sostanziale.

Nel predetto verbale, infatti, non si fa alcun riferimento ad una procura, anche sostanziale, conferita all'avv. [REDACTED]

A nulla rileva la procura per scrittura privata prodotta dall'opposta nel corso del presente giudizio al fine di comprovare l'avvenuto conferimento di un potere di rappresentanza sostanziale all'avv. [REDACTED] nei procedimenti di mediazione che vedevano coinvolti la Controparte_1 invero, a parte che tale documento non ha una data certa, allo stesso non si fa, come già detto, alcun riferimento nel verbale di mediazione, né risulta che tale procura sia stata prodotta in sede di mediazione, sicché è impossibile capire se l'avv. [REDACTED] fosse presente solo come legale della Controparte_1 oppure anche come rappresentante sostanziale di quest'ultima.

Nel verbale, infatti, è riportato unicamente che la Controparte_1 era “assistita” dall'avv. [REDACTED] (espressione che fa pensare all'assistenza tecnica, ossia legale), e non anche che quest'ultima fosse presente anche in nome e per conto della predetta banca. A suffragare tale conclusione rileva, poi, che in calce al verbale di mediazione l'avv. [REDACTED] ha apposto la propria firma solo in

corrispondenza della dicitura “Avvocato parte istante” e non anche nello spazio riservato alla firma della “Parte istante”, che è rimasto in bianco.

Alla luce di ciò, non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto (Cass. S.U. n. 19596/20).

Considerato che il richiamato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità è successivo all’espletamento della procedura di mediazione, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel proc. n. 2110/18 R.G., così provvede:

- a) dichiara improcedibile la domanda di pagamento formulata dalla *Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 18/2018, emesso dal Tribunale di Salerno il 02/01/18, depositato il 03/01/18;
- b) compensa le spese giudiziali.

Salerno, 1° agosto 2025

Il Giudice
dott. Cesare Taraschi